

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca
nel procedimento n. 1/2019

ha emesso la seguente decisione.

Con comunicazione, via e-mail, dell'11 febbraio 2019, la signora Eleonora De Re (tessera FISE n. 37416/D), ha segnalato che, in data 9 febbraio 2019, due atlete, P. G. (tessera FISE n. -) e Z. M. (tessera FISE n. -), tesserate per l'associazione La Roccia A.S.D. (codice FISE n. 3501725), avrebbero partecipato al Concorso regionale B* €.2500 indoor, organizzato dalla Società Sportiva Paradiso S.S.D. presso lo Sporting Club Paradiso A.S.D. in Caselle di Sommacampagna (VR), senza idonea Autorizzazione a Montare per la categoria LB80. Secondo la segnalante le stesse atlete sarebbero in possesso di Brevetto Junior e che, da Regolamento, un'atleta Junior per ottenere l'Autorizzazione a Montare B, oltre ad aver maturato un'anzianità della patente ludica, avrebbe dovuto conseguire risultati quali *"3 cat. B 80/esame pratico e teorico"*. La segnalante ha inoltre precisato che, essendo il primo tesseramento delle atlete, come Patente A, registrato in data 16 novembre 2018, non sarebbero né decorsi i 4 mesi di anzianità né le tappe necessarie per conseguire il predetto Brevetto.

Entrambe le atlete risultano minori e tesserate presso l'A.S.D. La Roccia e, per il preindicated Concorso, secondo l'ordine di partenza trasmesso a Codesto Ufficio, le stesse sarebbero state assistite dall'Istruttore, Carnevali Monia (tessera FISE n.000045/E).

Ordine di partenza trasmesso a Questo Ufficio unitamente al programma della manifestazione, l'elenco dei partecipanti e le classifiche finali del Concorso nonché le schede di tesseramento delle tesserate/affiliate interessate, a fronte del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in data 13 febbraio 2019, con il quale ha disposto che la Segreteria degli Organi di Giustizia curasse l'acquisizione, presso gli Uffici competenti, di tutti i documenti relativi al Concorso *de quo*.

Tenuto conto che il Presidente di Giuria, signora Pitteri Renata (Tessera FISE n.037032/D) e la Responsabile della Segreteria di Concorso, signora Mery Canteri (tessera FISE n.035814/D), designati per la manifestazione che ci occupa, ai sensi degli artt. 6.1.2 e 6.1.4 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli, ciascuno per quanto di propria competenza, avrebbero dovuto vigilare sulla corretta osservanza delle norme contenute nelle Carte Federali da parte di tutti coloro che avrebbero preso parte alla manifestazione e, soprattutto, di controllare la regolarità delle autorizzazioni a montare dei concorrenti e la regolarità formale delle iscrizioni alla manifestazione dei cavalli e dei concorrenti partecipanti (con particolare attenzione agli Junior). A fronte del contenuto della segnalazione della tesserata Eleonora De Re e da quanto emerge dalle previsioni normative federali sopra richiamate, questo Giudice ha ritenuto verosimile il

configurarsi di comportamenti antiregolamentari posti in essere dalle atlete P. G. (tessera FISE n. -) e Z. M. (tessera FISE n. -), dall'Istruttore Carnevali Monia (tessera FISE n.000045/E), dall'associazione La Roccia A.S.D. (codice FISE n. 3501725), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dal Presidente di Giuria, Pitteri Renata (tessera FISE n.037032/D) e dalla Segretaria di Concorso, Mery Canteri (tessera FISE n.035814/D), pertanto, visti gli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, ha fissato la data in cui avrebbe assunto la pronuncia per il giorno 15 marzo 2019, con riserva di rinviare tale data qualora fossero stati trasmessi nuovi documenti, richiesti con il provvedimento del 13 febbraio 2019.

Con memoria difensiva trasmessa il 7 marzo 2019, l'Istruttrice Carnevali Monia, ha contestato ogni presunto addebito rivolto nei suoi confronti. Ha precisato di non aver assistito le atlete P. e Z. per il Concorso *de quo* né direttamente né tantomeno per delega e che non *“non risulta più nella griglia degli istruttori e tecnici operativi del Circolo Ippico La Roccia ASD dal 2016”*, chiedendo pertanto *“l'immediata cancellazione del mio (proprio) nome e delle informazioni riportate nell'atto in quanto non corrispondenti al vero”*.

In data 12 marzo 2019 è pervenuta memoria difensiva, con allegata documentazione, da parte dell'Avv. Sarah Marchiori, nell'interesse delle tesserate Mery Canteri e Renata Pitteri, con la quale, in via preliminare, ha avanzato istanza di rinvio della data per la pronuncia, fissata per il giorno 15 marzo 2019, *“in data successiva allo scadere del termine di 10 giorni per eventuale opposizione delle controinteressate (ex art. e DPR n.184/2006)”*; in via pregiudiziale, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istruttore Delegato Danilo Angeli (tessera FISE n.000129/D) e del Comitato Regionale FISE Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*; nel merito, il respingersi ogni addebito rivolto alle predette tesserate per insussistenza delle circostanze e delle violazioni loro ascritte e disporsi conseguentemente l'archiviazione del procedimento nei loro confronti; in via subordinata, sempre nel merito, qualora fosse stata accertata la responsabilità delle tesserate Canteri e Pitteri, *“attesa la collaborazione prestata e l'assenza di qualsivoglia precedente, disporsi la sanzione nella misura massima del richiamo scritto”*.

In data 13 marzo 2019 è pervenuta memoria difensiva da parte dell'Avv. Lara Battisti, nell'interesse dell'A.S.D. La Roccia, con documentazione a supporto, la quale ha contestato le irregolarità imputate alle minori P. G. e Z. M., tesserate presso detta associazione, dalla segnalante Eleonora De Re. In particolare, l'Avv. Battisti ha precisato che nell'ottobre del 2018 le atlete avrebbero chiesto di spostarsi presso il Circolo Ippico La Roccia A.S.D. (associazione sportiva affiliata sia alla FITREC ANTE sia alla FISE) per poter essere seguite anche dall'Istruttore Danilo Angeli e partecipare ad alcuni concorsi. Il Circolo in questione avrebbe attivato sia presso il Comitato Regionale FISE Trentino sia presso la segreteria generale della

FITE TREC ANTE la procedura per il riconoscimento dell'anzianità di patente e brevetto e, di concerto con l'Istruttore Danilo Angeli, avrebbe fatto sostenere alle predette atlete l'esame per l'ottenimento del Brevetto, secondo la previgente Disciplina delle Autorizzazioni a Montare, consistente *"in ripresa di dressage e percorso di salto ostacoli, nonché quiz scritto"*, riservando la produzione di video e documenti, qualora necessario. Concludeva il difensore con la richiesta di archiviazione del procedimento per infondatezza delle circostanze segnalate.

Peraltro, durante l'esposizione della propria memoria, l'Avv. Battisti, sempre nell'interesse dell'A.S.D. La Roccia, precisava *"come la signora Eleonora De Re e la signora Clara De Franceschi svolgano attività di istruzione presso il centro di Pellizzano (TN), pur essendo centro FITETREC e pur non essendo esse quadri tecnici FITETREC-ANTE ma solo FISE ed un tanto verrà agevolmente provato per il tramite di eventuali dichiarazioni raccolte tra allievi ed avventori del centro"* e in conclusione chiedeva, altresì, *"un accertamento nei confronti delle signore Eleonora De Re e Clara De Franceschi in quanto non titolate a svolgere lezioni in un centro FITETREC-ANTE"*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La tesserata De Re ha segnalato presunte irregolarità circa la partecipazione delle atlete P. G. e Z. M. al Concorso svoltosi in Sommacampagna nelle giornate del 9-10 febbraio 2019, asserendo come le stesse non fossero in possesso di idonee Autorizzazione a Montare. Secondo la segnalante, il primo tesseramento delle atlete, come Patente A, sarebbe avvenuto in data 16 novembre 2018, pertanto, alla data del 9 febbraio 2019, non avrebbero potuto acquisire il Brevetto junior, non essendo né decorsi i 4 mesi di anzianità né le tappe necessarie per conseguire il predetto Brevetto.

Dall'esame della documentazione in atti emerge tuttavia come la segnalazione proveniente dalla tesserata Eleonora De Re sia infondata.

Le atlete, infatti, prima di partecipare al Concorso *de quo* erano in possesso di idonea Autorizzazione a Montare Brevetto Junior, pertanto alcuna irregolarità è loro attribuibile.

Ebbene, dalla certificazione rilasciata dalla Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC ANTE (per abbreviazione FITE TREC ANTE) e trasmessa al Comitato Regionale FISE Trentino-Alto Adige, datata 19 novembre 2018 (nn. Prot. 554/2018 e 555/2018), l'atleta P. G. risulta aver effettuato il primo tesseramento in data 16 dicembre 2016 ed in possesso della patente A/2 dal 13 maggio 2018, mentre Z. M. risulta aver effettuato il primo tesseramento in data 8 maggio 2017 ed in possesso della patente A/2 dal 13 maggio 2018 (cfr. doc. 1 fascicolo A.S.D. La Roccia).

Le Junior P. e Z., inoltre, come si deduce dalla memoria difensiva depositata dalla A.S.D. La Roccia, fino ad ottobre 2018, risultavano tesserate presso il Centro Equitazione Alpina di

Pellizzano (TN), associazione affiliata alla FITE TREC ANTE, mentre, dal mese di ottobre 2018, essendosi tesserate presso il Circolo Ippico La Roccia A.S.D., associazione sportiva affiliata sia alla FITE TREC ANTE sia alla FISE, risultano altresì tesserate FISE.

Emerge inoltre, come le atlete P. e Z. abbiano sostenuto e superato l'esame di idoneità per il conseguimento dell'Autorizzazione a Montare "Brevetto B" il 27 dicembre 2018, in presenza dell'Istruttore Angeli Danilo, verbale di esame registrato in data 27 gennaio 2019 (cfr. doc. 2 fascicolo A.S.D. La Roccia) e che, durante il Concorso *de quo*, sia stato lo stesso Istruttore ad assistere le due atlete, diversamente da quanto indicato nell'Ordine di partenza, in cui compare quale Istruttore la tesserata Carnevali Monia e quale Delegato il signor Angeli Danilo (cfr. doc. 7 fascicolo A.S.D. La Roccia - dichiarazione Istruttore Angeli Danilo).

Dall'esame della scheda di tesseramento dell'associazione sportiva La Roccia è emerso altresì che il ruolo di Istruttore Federale di II livello è ricoperto dal signor Angeli Danilo e che pertanto la signora Carnevali Monia non ha alcun legame con il richiamato sodalizio sportivo.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3.13 della Disciplina Autorizzazioni a Montare FISE, in vigore da giugno 2018, *"Ai tesserati praticanti sport equestri che provengono da Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI e sono in possesso di Patente e/o Autorizzazione a Montare rilasciata dai suddetti, è riconosciuta l'anzianità valida ai fini del rilascio delle patenti FISE. A tal fine il Comitato Regionale competente cui si rivolge l'Ente presso il quale il Cavaliere determina la propria residenza sportiva, acquisisce documentazione comprovante l'anzianità di tesseramento presso Ente di Promozione Sportiva e/o Disciplina Sportiva Associata riconosciuti dal CONI, e la trasmette al competente ufficio centrale di F.I.S.E. (tesseramento@fise.it) al fine di acquisire validazione dell'anzianità dichiarata."*

Considerato altresì che l'art. 4 – intitolato "Partecipazione reciproca all'attività agonistica" - dell'accordo siglato l'8 giugno 2018 fra la FISE e la FITE TREC ANTE, prevede che le medesime Federazioni abbiano inteso consentire ai propri Affiliati/Aggregati e tesserati di partecipare, a parità di condizioni formative ed economiche e nel rispetto delle regolamentazioni federali di riferimento ai circuiti di gare agonistiche delle rispettive Federazioni.

Rilevato che con tale accordo, la FISE ha permesso la partecipazione di atleti tesserati FITE TREC ANTE, in possesso delle patenti A1 e A2, in regola con le norme relative ai cavalli, al tesseramento, alle norme di tutela sanitaria e assicurativa, a tutte le manifestazioni ludiche e agonistiche, limitatamente alle categorie per le quali è richiesto il possesso di "Brevetto B", indette e/o organizzate dalla FISE.

A fronte di quanto sopra, alcuna irregolarità è riscontrabile in ordine al tesseramento ed alla partecipazione al Concorso *de quo* delle atlete P. G. e Z. M. Alcuna responsabilità è conseguentemente configurabile nei confronti dell'A.S.D. La Roccia, dell'Istruttrice Carnevali

Monia, del Presidente di Giuria, Pitteri Renata e della Responsabile della Segreteria di Concorso, Mery Canteri.

Sulla scorta di tali risultanze, per mere ragioni di economia processuale, stante la documentalità della causa e la palese infondatezza della segnalazione che ha dato impulso al presente procedimento, il Giudice Sportivo ritiene non dover accogliere l'istanza di rinvio avanzato dalla difesa delle tesserate Canteri e Pitteri, nonché la sottoposizione al presente procedimento dell'Istruttore Delegato Angeli Danilo (tessera FISE n.000129/D) e del Comitato Regionale FISE Trentino-Alto Adige, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*.

Gli addebiti mossi dalla segnalante sono pertanto da considerarsi infondati.

Sulla base di tali circostanze, resta da valutare, separatamente dal presente procedimento, la precisazione effettuata dall'A.S.D. La Roccia, secondo cui *"la signora Eleonora De Re e la signora Clara De Franceschi svolgano attività di istruzione presso il centro di Pellizzano (TN), pur essendo centro FITETREC e pur non essendo esse quadri tecnici FITETREC-ANTE ma solo FISE ed un tanto verrà agevolmente provato per il tramite di eventuali dichiarazioni raccolte tra allievi ed avventori del centro"*. La circostanza infatti non rientra nella competenza di Questo Ufficio ed il cui accertamento dovrà essere effettuato dall'Ufficio della Procura Federale.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale dispone il **proscioglimento** da ogni addebito delle atlete, **P. G. (tessera FISE n. -)** e **Z. M. (tessera FISE n. -)**, dell'Istruttore **Carnevali Monia (tessera FISE n.000045/E)**, dell'associazione **La Roccia A.S.D. (codice FISE n.3501725)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, del Presidente di Giuria, **Pitteri Renata (tessera FISE n.037032/D)** e della Segretaria di Concorso, **Mery Canteri (tessera FISE n.035814/D)**, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle medesime parti interessate, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione. Manda inoltre alla Segreteria Federale di trasmettere il fascicolo d'ufficio del presente procedimento alla Procura Federale per eventuali profili di sua competenza.

Roma, lì 15 marzo 2019

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

